

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA DI MEVACO SRL., Via Stazione 1, 39044 Egna, Italy.

1. Applicabilità, forma scritta

- 1.1. Queste Condizioni generali di vendita ("Condizioni") regolano l'offerta, la vendita e la fornitura di tutti i beni e/o servizi (beni e servizi indicati nel seguito disgiuntamente e congiuntamente come i "Beni") da parte di MEVACO ("Venditore") al cliente ("Cliente") e si applicano a tutti gli analoghi rapporti intercorrenti tra Venditore e Cliente. Condizioni generali alternative predisposte dal Cliente non saranno applicabili ai rapporti con il Venditore, salvo diverso accordo in forma scritta; la forma scritta è anche necessaria per la validità degli accordi intercorsi tra Venditore e Cliente in relazione alle forniture di prodotti.
- 1.2. Le presenti condizioni si applicano altresì per qualsiasi futura relazione commerciale con il Cliente, anche qualora esse non siano menzionate in modo esplicito in fase di negoziazione.

2. Offerte, stipulazioni di contratti, documenti contrattuali, contenuto contrattuale

- 2.1. Ogni contratto di vendita si considera concluso con la conferma scritta dell'ordine di acquisto da parte del Venditore; qualora non sia intervenuta la conferma scritta, il contratto si potrà concludere con accettazione del Venditore manifestata con comportamenti concludenti, quali l'inizio dell'esecuzione del contratto o l'invio da parte del Venditore della merce ordinata; in caso di invio di quantità di prodotti diverse da quelle ordinate, il mancato rifiuto immediato delle stesse da parte del Cliente equivale ad accettazione per fatti concludenti. Prima di tali momenti, tutte le dichiarazioni e offerte del Venditore dovranno considerarsi semplici inviti a proporre e come tali non saranno vincolanti. Ciascun ordine d'acquisto con successiva conferma o esecuzione è da considerarsi un contratto autonomo a sé stante, e qualsiasi vicenda relativa a ciascuna vendita non avrà alcuna conseguenza rispetto alle altre vendite.
- 2.2. Dati e figure riportati all'interno di eventuale documentazione pubblicitaria e materiale di altra natura devono considerarsi non vincolanti.
- 2.3. Il Venditore si riserva la proprietà ed i diritti d'autore relativi a figure, disegni, calcoli e altri dati o documenti, che non possono essere ceduti a terzi. Ciò vale in particolare per dati o documenti classificati come "riservati", la cui trasmissione a terzi da parte del Cliente necessita di esplicita approvazione scritta del Venditore.
- 2.4. Salvo diversa pattuizione, la documentazione tecnica contrattuale è costituita dai disegni, dai modelli, dalle descrizioni e dagli altri documenti indicati nel contratto; per la scelta di materie prime occorre fare riferimento alle consuete norme commerciali sui materiali, nonché alla normativa DIN. I dati relativi al peso sono pertanto da intendersi come non vincolanti. Sono altresì ammesse le consuete divergenze dei laminatoi relativamente a spessore e formato della lamiera. Relativamente alla merce ordinata, sono vincolanti le norme DIN competenti al momento della fornitura e le relative divergenze / tolleranze ivi esposte. Nel caso di lamiere ordinate con bordi non perforati, sono possibili divergenze risultanti dall'impiego di utensili da laminatura o altri macchinari. Eventuali differenze saranno distribuite uniformemente su tutti i bordi. Sulla merce può formarsi una leggera pellicola di ruggine: essa non sarà attribuita ad alcuna particolare consistenza superficiale del materiale di partenza, in particolare, all'assenza di grasso, se non espressamente pattuito tale obbligo.
- 2.5. Salvo diverso accordo, i prodotti forniti si intendono come idonei all'impiego solo nel territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica Federale Tedesca; entro tale limite, MEVACO risponderà per eventuali vizi e/o difetti dei prodotti forniti. Il Venditore non sarà responsabile per il mancato rispetto di dati o requisiti tecnici applicabili in altre nazioni.

3. Prezzi, condizioni di pagamento, scadenza, diritto di recesso, mora, ritiro, diritto di ritenzione, compensazione, riconvenzione

- 3.1. A meno che non risulti diversamente dalla conferma d'ordine tutti i prezzi si intendono secondo Incoterm 2010® CIP (trasporto ed assicurazione pagate fino) luogo di destinazione concordato,

imballaggio incluso, al netto dell'imposta sul valore aggiunto applicabile. Qualora le parti abbiano concordato un diverso luogo di consegna, la stesa fornitura avverrà presso il posto di scarico pattuito franco marciapiede. In questo caso, sarà onere del Cliente predisporre il personale e le apparecchiature necessarie per far sì che le operazioni di scarico avvengano tempestivamente, presupponendosi la possibilità di portare il veicolo direttamente sul posto di scarico e di scaricarlo immediatamente; in caso diverso i costi aggiuntivi saranno addebitati separatamente.

- 3.2. I prezzi sono quelli risultanti dal listino in vigore alla data dell'ordine. Qualora, durante il periodo compreso tra la redazione dell'ordine e la fornitura, si verificassero degli aumenti nel prezzo delle materie prime e dei Beni, al Venditore è riservata la facoltà di operare un corrispondente allineamento, nel limite del 30 % del prezzo già pattuito.
- 3.3. Salvo diversamente pattuito, il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.
- 3.4. Qualora il Cliente non rispetti i termini di pagamento pattuiti per almeno due volte anche non consecutive, lo stesso decadrà automaticamente dal beneficio del termine, con esigibilità immediata da parte di MEVACO di tutto il residuo credito.
- 3.5. Qualora dopo la conclusione del contratto si verifichi o venga a conoscenza del venditore una modifica o un peggioramento nella situazione patrimoniale del Cliente tale da mettere a rischio l'adempimento all'obbligo di pagamento, il Venditore avrà facoltà di sospendere l'esecuzione della propria prestazione; ciò vale in particolare per i casi di difficoltà (anche temporanea) nell'adempiere agli obblighi di pagamento, per le ipotesi di esecuzione forzata, di protesto cambiario o d'assegno, per le richieste o dichiarazioni di insolvenza, anche parziale. Nelle predette ipotesi, sarà facoltà del Venditore assegnare al Cliente un termine per il pagamento del corrispettivo o per presentare al Venditore una determinata garanzia. Il mancato rispetto del termine comporterà la risoluzione di diritto del contratto nei modi e con le forme di cui all'art.1456 Cod. Civ.
- 3.6. Gli eventuali reclami non modificano l'obbligo del Cliente di pagare il prezzo dei Beni sino all'accertamento definitivo ed irrevocabile dell'esistenza del vizio; il Cliente in mora del pagamento del corrispettivo di una o più forniture, non potrà proporre domande nei confronti del Venditore.

4. Impossibilità sopravvenuta, termine di consegna, limitazione di responsabilità

- 4.1. Il termine di consegna decorre dalla data di invio della conferma d'ordine al Cliente, o, se successivo, dal puntuale e completo ricevimento dell'intera documentazione richiesta al Cliente, delle informazioni e di eventuali chiarimenti sui dettagli dell'ordine, in particolare su tutte le domande di ordine tecnico, sull'approvazione di disegni, sulla fornitura di eventuali parti necessarie ordinate, ecc. Sono ammesse forniture parziali, in misura ragionevole.
- 4.2. Il Venditore non è responsabile per eventuali ritardi nelle forniture per cause di forza maggiore o altre circostanze che prescindono dalla sua volontà, così come interruzioni del lavoro o del traffico, scioperi, serrate, carenza di materie prime, conflitti bellici, salvo diversamente pattuito. Se, a seguito del verificarsi di una delle situazioni sopraccitate, il venditore non fosse in grado di rispettare il termine di consegna previsto, esso sarà prorogato di comune accordo tra le parti; qualora lo stesso o un ulteriore impedimento alla consegna permanga anche dopo il termine prorogato, supplementare, il Venditore ha facoltà di recedere dal contratto.
- 4.3. Al di fuori delle ipotesi di responsabilità del produttore nei confronti del consumatore disciplinate dal D.Lgs.206 del 6/9/05, in caso di reclamo relativo ai Beni o ad altri obblighi derivanti dalla fornitura, la responsabilità del Venditore è esclusa, fatto salvo il caso di dolo e di colpa grave.

5. Trasferimento del rischio

Salvo diversamente risultante dalla conferma d'ordine, la fornitura pattuita s'intende "franco fabbrica" e, in caso di merce in deposito, "franco magazzino". La spedizione avverrà sempre, anche nel caso di fornitura da località diversa dal luogo di adempimento - anche in caso di invio in porto franco e/o invio con proprio personale o mezzi - a rischio del Cliente.

6. Verifica dei Beni e reclami

- 6.1. Al momento della consegna il Cliente è tenuto ad esaminare le merci fornite; qualora riscontri un vizio, a pena di decadenza ne deve fare denuncia scritta al Venditore entro tre giorni.. Qualora detto vizio si riscontri in seguito, la denuncia deve avvenire entro tre giorni dalla scoperta; in caso contrario, la merce s'intenderà approvata anche a fronte di detto vizio. In ogni caso, l'uso o la lavorazione dei Beni costituisce accettazione senza riserve dei Beni e rinuncia a qualsiasi reclamo relativo agli stessi.
- 6.2. Restano fermi il limite alla responsabilità del Venditore di cui al precedente cifra 4.3. ed il termine di prescrizione annuale di cui all'art.1495 Cod. Civ..

7. Regolamentazioni integrative per contratti internazionali

- 7.1. Qualora la sede o filiale del Cliente si trovi al di fuori del territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica Federale Tedesca, valgono le seguenti regolamentazioni.
 - 7.1.1. Il Venditore non garantisce la possibilità di utilizzare il materiale fornito nello Stato di destinazione né l'assenza o entità delle imposte ivi applicate.
 - 7.1.2. Il venditore non si assume alcuna responsabilità per impedimenti alla fornitura insorti a seguito di misure statali, in particolare per restrizioni all'importazione o all'esportazione.
- 7.2. E' esclusa l'applicabilità della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna, CISG).

8. Tutela della riserva di proprietà

- 8.1. La proprietà dei Beni non passerà al Cliente e la piena titolarità e proprietà effettiva dei Beni rimarranno al Venditore se non e fino al momento in cui il Venditore abbia ricevuto l'intero pagamento dei Beni, compreso il rimborso di tutti i costi accessori, quali, per esempio, gli interessi, gli addebiti, le spese, ecc.. Qualora il Venditore proceda al ritiro della merce fornita, detta merce sarà registrata a credito del Cliente senza pregiudizio alcuno per le ragioni e/o pretese del Venditore.
- 8.2. Il Cliente ha il diritto di usare i Beni soltanto in quanto necessari all'ordinaria attività della sua azienda, e, per quanto possibile:
 - 8.2.1. conserverà i Beni in luogo separato, in modo che siano riconoscibili;
 - 8.2.2. informerà immediatamente il Venditore di qualsiasi rivendicazione di terzi che possa colpire i Beni; e
 - 8.2.3. provvederà ad un'adeguata copertura assicurativa dei Beni.
- 8.3. In caso di pignoramenti e altri interventi da parte di terzi, il Cliente è tenuto a riferirne immediatamente per iscritto al Venditore, al fine di tutelarne i diritti. In tali casi, il Cliente sarà tenuto a risarcire al Venditore i costi (incluse le spese legali giudiziali e stragiudiziali) da questo sostenuti.

9. Lavorazione per conto terzi

- 9.1. Qualora il Venditore effettui lavorazioni retribuite su incarico del Cliente ed il Cliente metta a disposizione materiali, semilavorati, macchine utensili o altre apparecchiature, il Venditore non è tenuto a procedere alla verifica dei suddetti materiali o beni. L'obbligo della verifica di idoneità conformemente agli scopi contrattuali spetta al Cliente.
- 9.2. Il Cliente accetta di riconoscere l'eventualità di scarti in misura ragionevole. E' comunque ammesso uno scarto fino al 5% della quantità totale di materiale.
- 9.3. Qualora un vizio presente in una parte o materiale forniti dovesse rendere difettoso o inutilizzabile un componente realizzato dal Venditore, il Cliente è ugualmente tenuto al pagamento del corrispettivo pattuito. In caso di danni dovuti alla non idoneità di detta parte o materiale, ne risponderà il Cliente, esonerandoci da ogni eventuale rivendicazione da parte di terzi.

10. Diritto applicabile, luogo di adempimento, foro competente

10.1. I contratti di vendita e le presenti Condizioni Generali di Vendita saranno regolati, interpretati e fatti valere esclusivamente secondo la legge italiana, con esclusione delle norme in materia di conflitti di leggi. In particolare non troverà applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, conclusa a Vienna l'11 aprile 1980, ratificata in Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 765.

10.2. Luogo di adempimento per tutte le prestazioni previste dal presente contratto è: 39044 Egna (BZ). Tutte le controversie relative ai contratti di vendita rientreranno nella giurisdizione italiana e saranno di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Bolzano, fatta eccezione solo per la facoltà del Venditore di citare il Cliente, ai sensi dell'art. 18 cod. proc. civ., davanti al giudice del luogo in cui questi ha la residenza o il domicilio.

11. Altre disposizioni

Qualora una disposizione del presente contratto dovesse risultare o divenire inefficace, la validità delle altre disposizioni del presente contratto resterà immutata. In tal caso, le parti sono tenute a provvedere alla sostituzione della disposizione inefficace con un'altra disposizione che corrisponda, dal punto di vista economico, a quanto pattuito dalle parti, di cui si era persa.

Egna, 29.06.2016